

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



## **Matrice dei conti**

# VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

## MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

*Aggiornamenti* (\*):

**1° Aggiornamento del 10 dicembre 2009** – ristampa integrale

**2° Aggiornamento del 9 febbraio 2011:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

**3° Aggiornamento del 23 dicembre 2011:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.16, B.7, B.11, da B.37 e B.38, da C.2 a C.14, da D.2 a D.3 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.4, I.3.1.7, I.3.1.22, I.3.1.32, I.3.1.65 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.11, II.1.1.15, da II.1.3.1 a II.1.3.12, II.1.4.1 a II.1.4.18, II.2.1.9, da II.3.1.28 a II.3.1.33, II.3.1.39, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.60 a II.3.1.64, II.4.2.22 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.1 a III.3.2.4, da III.3.2.14 a III.3.2.16, III.3.2.18, da III.3.2.28 a III.3.2.31, da III.3.2.38 a III.3.2.39, da III.3.2.53 a III.3.2.58 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.4, IV.2.1.6, IV.2.1.10, IV.4.2.1.13, da IV.4.1.5 a IV.4.1.8, IV.4.1.12, IV.4.1.14, IV.4.1.17, IV.4.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.17 a A.18, da C.15 a C.46, D.4 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.8 a I.3.1.10, da I.3.1.66 a I.3.1.68 **Sezione II:** pagg.: da II.1.5.1 a II.1.5.10, da II.1.6.1 a II.1.6.6, da II.3.1.34 a II.3.1.38, da II.3.1.40 a II.3.1.56, II.3.1.59, III.3.2.17, III.3.2.19, III.3.2.53 **Sezione IV:** pagg.: IV.2.1.14, da IV.4.1.9 a IV.4.1.11, IV.4.1.13, da IV.4.1.15 a IV.4.1.16, da IV.4.1.18 a IV.4.1.19, da IV.4.1.21 a IV.4.1.22.

---

(\*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40742, 40743, 40712.14, 40713.14, 407114, 40715.14, 40720.12, 40721.12, 40722.12, 40723.12, 58170.02, 58170.06, 58435.12, 58460.09, 58460.11, 58460.13, 58460.15, 58633.06, 58633.08, 58633.10, 58675.02, 58675.04, 58855.02, 58855.06, 59530.08, 59566.02, 59566.08, 59566.22, 59566.28, 59566.32, 59566.38, 59566.42, 59566.48, 59568.04, 59568.06, 59568.08, 59568.10, 59568.24, 59568.26, 59568.28, 59568.30, 59576, 59580.06, 59580.08, 59580.10, 59580.12, 59580.14, 59582.08, 59582.10, 59584.12, 59586, 59592.02.

**4° Aggiornamento del 18 dicembre 2012:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.9 a A.10, A.14, da B.8 a B.9, da B.12 a B.13, da B.16 a B.17, B.19, da B.22 a B.23, B.33, da B.39 a B.40, B.42, da C.3 a C.7, C.31, da C.35 a C.55 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, da I.1.1.11 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.3 a I.2.1.4, da I.2.1.6 a I.2.1.7, da I.2.1.11 a I.2.1.12, da I.3.1.14 a I.3.1.15, I.3.1.23, I.3.1.28, da I.3.1.30 a I.3.1.31, da I.3.1.33 a I.3.1.34, a da I.3.1.66 a I.3.1.68, I.4.1.5 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.7, II.1.1.19, da II.1.1.21 a II.1.1.22, da II.1.3.3 a II.1.3.7, da II.1.3.11 a II.1.3.13, II.1.4.18, da II.3.1.60 a II.3.1.62, II.4.1.7, da II.4.2.7 a II.4.2.8, II.4.2.20, II.4.2.22, II.4.2.29, da II.4.2.35 a II.4.2.36, II.5.1.4, II.5.1.17, da II.5.1.28 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.9, III.1.1.15, III.1.1.17, III.3.2.36, da III.3.2.55 a III.3.2.56, III.3.4.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.10 a B.11, da B.20 a B.21, da B.24 a B.25, B.41, da B.43 a B.48, da C.8 a C.14, C.56 **Sezione I:** pagg.: I.2.1.8, da I.2.1.13 a I.2.1.14, da I.3.1.69 a I.3.1.70 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.23 a II.1.1.32, da II.1.3.8 a II.1.3.10, da II.1.3.14 a II.1.3.16.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.22, 58030.20, 58045.26, 58160.02, 58160.04, 58165.02, 58165.04, 58185, 58190, 58446.02, 58446.06, 58446.10, 58446.12, 58446.14, 58446.18, 58446.22, 58446.26, 58446.30, 58446.34, 58446.38, 58446.42, 58446.46, 58446.50, 58446.54, 58446.58, 58446.62, 58446.66, 58446.70, 58446.74, 58446.78.

**5° Aggiornamento del 16 luglio 2013:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.4 a A.9, A.11, A.14, da B.10 a B.12, B.39, da C.3 a C.14 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.25, da I.3.1.46 a I.3.1.62, da I.3.1.68 a I.3.1.72 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.9, da II.1.1.32 a II.1.1.36, II.3.1.11, II.3.1.33, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.67 a II.3.1.78, II.4.2.8, II.4.2.35 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.3 a III.3.2.4, da III.3.2.15 a III.3.2.18, III.3.2.20, III.3.2.22, III.3.2.24, III.3.2.26, III.3.2.28, da III.3.2.30 a III.3.2.40, da III.3.2.63 a III.3.2.64, da III.3.4.27 a III.3.4.28, da III.7.1.1 a III.7.1.8 **Sezione IV:** pagg.: da IV.7.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.13 a B.38, da B.40 a B.48 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.73 a I.3.1.76 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.51 a II.3.1.66 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.5 a III.3.2.14, III.3.2.19, III.3.2.21, III.3.2.23, III.3.2.25, III.3.2.27, III.3.2.29, da III.3.2.41 a III.3.2.62.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58218.00, 58308.02, 58308.04, 58650.02, 58720.02, 58720.10, 58725 da 02 a 14, 40712.30, 40713.30, 40714.32, 40715.32, 40716.30, 40717.30, 40718.30, 40719.30, 40720.12, 40720.26, 40721.12, 40721.26, 40722.12, 40722.28, 40723.12, 40723.28, 40724.09, 40724.22, 40725.09, 40725.22, 40726.11, 40726.28, 40727.11, 40727.28.

**6° Aggiornamento del 30 settembre 2014:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.5, da A.7 a A.8, da A.10 a A.12, da A.14 a A.15, da A.17 a A.18, B.5, da B.13 a B.14, da B.17 a B.18, da B.23 a B.24, B.34, B.37, B. 40, C.6, C.10, C.12, C.16, C.31, D.2 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.6 a I.2.1.8, da I.2.1.11 a I.2.1.14, da I.3.1.4 a I.3.1.5, da I.3.1.11 a I.3.1.18, I.3.1.65, I.3.1.80, da I.4.1.1 a I.4.1.4 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.15 a II.1.1.16, II.1.1.35, da II.3.1.3 a II.3.1.5, da II.3.1.8 a II.3.1.9, da II.3.1.12 a II.3.1.14, da II.3.1.16 a II.3.1.21, da II.3.1.28 a II.3.1.30, da

II.3.1.35 a II.3.1.36, da II.3.1.39 a II.3.1.40, II.3.1.47, da II.3.1.54 a II.3.1.56 **Sezione III:** pag.: III.6.1.14  
**Sezione IV:** pagg.: da IV.1 a IV.2.

pagine eliminate: **Sezione I:** pagg.: da I.4.1.5 a I.4.1.11 **Sezione II:** pagg.: da II.1.3.15 a II.1.3.16  
**Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: A.6, da B.25 a B.29, da C.17 a C.19 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.19 a I.3.1.64, da I.3.1.66 a I.3.1.79 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.17 a II.1.1.34, II.1.1.36, da II.3.1.22 a II.3.1.27, da II.3.1.31 a II.3.1.34, II.3.1.37, da II.3.1.41 a II.3.1.46, da II.3.1.48 a II.3.1.53, da II.3.1.57 a II.3.1.80.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.25, 58045.27, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08, 58665.02, 58665.04, 58665.06, 58665.08, 58735.00, 40990.

**7° Aggiornamento del 20 gennaio 2015:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.9, A.11, da B.6 a B.12, B.22, B.24, B.30, da B.36 a B.37, da C.3 a C.6, da C.10 a C.12, C56, E2 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.4, I.3.1.40, I.3.1.44, **Sezione II:** II.1.1.5, II.1.1.32, pagg.: da II.1.2.3 a II.1.2.7, II.1.3.3, II.1.3.8, II.1.4.3, II.1.4.5, da II.1.4.8 a II.1.4.9, II.4.2.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.4, III.2.1.17, da III.3.2.3 a III.3.2.45, da III.3.2.47 a III.3.2.62, III.3.2.66, da III.3.2.68 a III.3.2.72, da III.3.3.3 a III.3.3.6, da III.3.3.10 a III.3.3.13, III.3.4.11, da III.3.4.24 a III.3.4.25, da III.3.5.5 a III.3.5.12, da III.6.1.17 a III.6.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: B23, da B.25 a B.29, da B.31 a B.35, da E3 a E8 **Sezione II:** pagg.: da II.1.2.8 a II.1.2.20, da II.1.3.4 a II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.6 a II.1.4.7, II.4.2.31 **Sezione III:** pagg.: III.3.2.46, da III.3.2.63 a III.3.2.65, III.3.2.67, da III.3.4.26 a III.3.4.28, da III.3.5.13 a III.3.5.14,

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58365, 40700, 40701, 40702, 40703, 40704, 40707, 40709, 40712, 40713, 40714, 40715, 40716, 40717, 40718, 40719, 40720, 40721, 40722, 40723, 40724, 40725, 40726, 40727, 40730, 40731, 40732, 40747, 40734, 40736, 40737, 40739, 40741, 40746, 40752, 40765, 40766, 40767, 40772, 40773, 40812.32, 40812.34, 40812.36, 40812.38, 40812.40, 40812.42, 40827.02, 40827.04, 40827.06, 40827.08, 40827.10, 40827.12, 40827.14, 40827.16, 40847, 40848, 40850, 40851, 40994.01, 40994.03, 40994.05, 40994.07, 40994.09, 40994.11

**8° Aggiornamento del 15 marzo 2016:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.1 a A.20, da B.6 a B.12, da B.19 a B.20, da C.3 a C.4, C.32, da D.1 a D.8 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.15, da I.3.1.11 a I.3.1.12, da I.3.1.16 a I.3.1.18, I.3.1.22, da I.3.1.27 a I.3.1.35 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.8, II.1.1.15, II.1.1.27, da II.1.2.3 a II.1.2.6, II.1.2.9, II.1.2.11, II.1.2.13, da II.3.1.81 a II.3.1.82, da II.5.1.4 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: da III.1.1.1 a III.16.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.21 a B.25, C.5 **Sezione I:** da I.3.1.36 a I.3.1.84 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.16 a II.1.1.26, da II.1.1.28 a II.1.1.38.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40601, 40603, 40605, 40607, 40609, 40615, 40617, 40619, 40621, 40623, 40627, 40629, 40631, 40635, 40649, 40651, 40653, 40655, 40657, 40661, 40663, 40667, 40669, 40671, 40679, 41061.30, 41061.34, 41061.42, 41062.30, 41062.34, 41062.42, 40815, 40816, 40819, 40827, 40829, 40866, 40868, 40870, 40872, 40874, 40878, 40882, 40884, 40886, 40900, 40902, 40904, 40908, 40912, 40926, 40928, 40930,

40932, 40934, 40936, 40940, 40944, 40946, 40948, 40958, 40960, 40962, 40964, 40966, 40982, 40983, 40986, 40987, 40979, 40995, 40996, 40999, 41000, 41002.

**9° Aggiornamento del 20 dicembre 2016:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.5 a B.13, da C.23 a C.28, da C.30 a C.31; **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.9 a I.1.1.10, I.1.1.20, da I.3.1.12 a I.3.1.13, I.3.1.16; **Sezione II:** pagg.: II.2.1.3; II.2.1.5, II.2.1.7; II.2.1.10; II.2.1.12; II.2.1.17, da II.2.1.22 a II.2.1.24, II.4.2.28; **Sezione III:** pagg.: III.1.3.9, da III.1.4.3 a III.1.4.4, da III.1.18.3 a III.1.18.4, da III.1.19.4 a III.1.19.5, da III.1.19.9 a III.1.19.10, da III.1.19.14 a III.1.19.15, da III.1.19.17 a III.1.19.18, da III.1.19.22 a III.1.19.24, da III.1.19.27 a III.1.19.29, da III.1.19.33 a III.1.19.34, da III.1.19.38 a III.1.19.39, da III.1.20.4 a III.1.20.5, da III.1.20.9 a III.1.20.10, da III.1.20.14 a III.1.20.15, da III.1.20.19 a III.1.20.20, da III.1.20.24 a III.1.20.25, da III.1.20.29 a III.1.20.30, da III.1.20.33 a III.1.20.35, da III.1.20.38 a III.1.20.40, da III.1.20.44 a III.1.20.45, da III.1.20.49 a III.1.20.50, da III.2.1.16 a III.2.1.17, III.2.1.26, da III.3.2.10 a III.3.2.12, III.4.2.11, da III.4.4.3 a III.4.4.4, III.4.4.13, III.4.4.15, III.5.3.9, III.5.4.3, III.5.4.5, III.5.6.14, da III.5.12.3 a III.5.12.5, III.5.12.7, da III.5.12.12 a III.5.12.15, da III.5.12.17 a III.5.12.20, da III.5.13.9 a III.5.13.14, da III.5.18.3 a III.5.18.4, da III.5.19.4 a III.5.19.5, da III.5.19.9 a III.5.19.10, da III.5.19.14 a III.5.19.15, da III.5.19.17 a III.5.19.18, da III.5.19.22 a III.5.19.24, da III.5.19.27 a III.5.19.29, da III.5.19.33 a III.5.19.34, da III.5.19.38 a III.5.19.39, da III.5.20.4 a III.5.20.5, da III.5.20.9 a III.5.20.10, da III.5.20.14 a III.5.20.15, da III.5.20.19 a III.5.20.20, da III.5.20.24 a III.5.20.25, da III.5.20.29 a III.5.20.30, da III.5.20.33 a III.5.20.35, da III.5.20.38 a III.5.20.40, da III.5.20.44 a III.5.20.45, da III.5.20.49 a III.5.20.50, da III.6.1.18 a III.6.1.19, III.6.1.28, da III.7.2.10 a III.7.2.12, III.8.2.11, da III.8.4.3 a III.8.4.4, III.8.4.17, III.8.4.19, III.11.2.4, III.11.2.6, da III.11.2.70 a III.11.2.72, da III.11.3.10 a III.11.3.11, III.11.3.13, da III.11.4.8 a III.11.4.13, III.11.4.23, da III.11.4.23 a III.11.4.28.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.14 a B.50, C.29, da C.32 a C.58; **Sezione I:** da I.1.1.21 a I.1.1.22, da I.3.1.14 a I.3.1.15; **Sezione II:** pagg.: II.2.1.4, II.2.1.6, da II.2.1.8 a II.2.1.9, II.2.1.11, da II.2.1.13 a II.2.1.16, da II.2.1.18 a II.2.1.21; **Sezione III:** pagg.: III.4.2.12, III.5.12.6, da III.5.12.8 a III.5.12.11, III.5.12.16, da III.5.12.21 a III.5.12.22, da III.5.13.15 a III.5.13.24, III.8.2.12, da III.8.4.5 a III.8.4.16, III.8.4.18, da III.8.4.20 a III.8.4.22, da III.11.2.73 a III.11.2.76, III.11.3.12, da III.11.4.14 a III.11.4.22.

**10° Aggiornamento del 28 dicembre 2017 – revisione integrale.**

**11° Aggiornamento dell'11 dicembre 2018 – pagine modificate:** **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.3 a A.4, C.16, C.18, C.36, C.41, da C.43 a C.50, D.7, da E.4 a E.5; **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, I.1.1.9, I.1.1.18, I.2.1.2; **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.26 a II.1.1.27, II.1.2.2, da II.1.2.8 a II.1.2.9, II.1.3.2, II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.7 a II.1.4.8, II.3.1.59, II.4.2.30, **Sezione III:** pagg.: da III.2.1.2 a III.2.1.3, III.3.1.7, III.4.1.3, III.4.2.2, III.4.2.6, da III.4.2.10 a III.4.2.11, III.4.2.13, da III.4.2.17 a III.4.2.18, III.4.2.20, III.4.2.41, III.4.2.44, da III.4.2.59 a III.4.2.60, III.4.2.67, da III.4.2.73 a III.4.2.78, da III.4.2.91 a III.4.2.94, III.4.2.96, III.4.4.19, III.5.1.2, da III.5.1.7 a III.5.1.10, III.5.1.13, da III.5.1.15 a III.5.1.16, III.6.1.3, da III.6.1.7 a III.6.1.11, da III.6.1.13 a III.6.1.14, III.7.1.12, III.7.1.14, III.8.1.5, III.8.1.7, III.8.1.9, III.8.1.11.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da C.19 a C.35, da C.37 a C.40, C.42, da C.51 a C.57, da E.6 a E.7; **Sezione I:** pagg.: I.1.1.8; **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.28 a II.1.1.30, II.1.2.3, da II.1.3.3 a II.1.3.6, da II.1.4.5 a II.1.4.6, II.4.2.31, **Sezione III:** pagg.: III.4.1.4, da III.4.2.3 a III.4.2.5, da III.4.2.7 a III.4.2.9, III.4.2.12, III.4.2.14, III.4.2.19, III.4.2.21, da III.4.2.42 a III.4.2.43, da III.4.2.45 a III.4.2.46, III.4.2.68, III.4.2.72, III.4.2.79, III.4.2.97, III.4.4.20, da III.5.1.11 a III.5.1.12, III.5.1.14, da III.5.1.17 a III.5.1.20, III.6.1.2, III.6.1.12, da III.6.1.15 a III.6.1.17, III.7.1.13, III.7.1.15, III.8.1.6, III.8.1.8, III.8.1.10, III.8.1.12.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58373.10, 58373.26, 58376.06, 58376.10, 41063.10, 40895.04, 40895.08, 40895.12, 40895.16,

40895.20, 40895.24, 40895.32, 40895.36, 40896.06, 40896.12, 40941.04, 40941.08, 40941.12, 40941.16, 40941.28, 40941.32, 40945.04, 40945.08, 40945.16, 40945.20, 40954.06.

**12° Aggiornamento del 17 settembre 2019** – pagine modificate: *Avvertenze Generali*: pag.: A.7; *Sezione I*: pag.: I.2.1.8, I.3.1.86; *Sezione II*: pagg.: II.3.1.27, da II.3.1.29 a II.3.1.33, da II.3.1.35 a II.3.1.43, II.3.1.45, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.52 a II.3.1.54, II.3.1.56, da II.3.1.65 a II.3.1.67, da II.3.1.77 a II.3.1.79, da II.3.1.81 a II.3.1.82, II.3.1.84, II.4.2.27.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. *Sezione II*: pagg.: II.3.1.28, II.3.1.34, II.3.1.44, II.3.1.46, II.3.1.51, II.3.1.55, da II.3.1.57 a II.3.1.64, da II.3.1.68 a II.3.1.76, II.3.1.80, II.3.1.83, II.3.1.85.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58885

**13° Aggiornamento del 23 dicembre 2020** – pagine modificate: *Avvertenze Generali*: da B.7 a B.13; da D.2 a D.5; *Sezione III*: pagg. da III.4.2.2 a III.4.2.15, III.4.2.92.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. *Sezione III*: da III.4.2.16 a III.4.2.91, da pag III.4.2.93 a III.4.2.102.

**B) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE  
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI**



## 2. QUALITÀ DEL CREDITO

### 2.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “*Non-performing*” ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Ai fini dell’identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito *Guidelines*).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata, sulla base di una valutazione condivisa sullo stato di deterioramento del cliente (ivi inclusa l’insolvenza) che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo <sup>(1)</sup>.

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “*cure period*” di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines*, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

**Sofferenze:** il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che la banca A e la banca B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non sconfinante. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto e/o sconfinante deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L’esposizione Z della Banca B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria “Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (approccio consolidato).

**Inadempienze probabili (“unlikely to pay”)**: la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un’esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va ricondotta fra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti *retail* possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché la banca valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>; ii) il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, quello riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco”(art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza<sup>(3)</sup>. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-*bis* della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che la banca A abbia concesso al cliente X *non deteriorate* tre linee di credito, di cui: i) la prima viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda risulta scaduta da meno di 90 giorni; iii) la terza risulta in linea con i pagamenti. In tal caso, la banca A segnala tutte e tre le linee di credito verso il cliente X tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. *infra*).

<sup>2</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che la banca D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, la banca D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. *infra*).

<sup>3</sup> Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della Legge Fallimentare.

esiti della domanda <sup>(1)</sup>. In quest'ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico <sup>(2)</sup> del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* <sup>(3)</sup>. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controlante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo "Esposizioni oggetto di concessioni").

**Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate:** esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione come di seguito indicato.

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS <sup>(4)</sup>.

#### **a) Singolo debitore**

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinante e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore <sup>(5)</sup>.

Nel caso di aperture di credito in conto corrente "a revoca" nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), l'inadempimento si verifica - a seconda della fattispecie che si verifica prima - a partire dalla

---

<sup>1</sup> Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

<sup>2</sup> Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

<sup>3</sup> Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

<sup>4</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che la banca C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come "*Forborne performing exposure*" ai sensi dell'ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, la banca C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

<sup>5</sup> Sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfinco oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale.

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni della banca segnalante nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle *Guidelines*.

Ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle *Guidelines*.

Nel caso di operazioni di factoring si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 23 d) e dai paragrafi da 27 a 32 delle *Guidelines*.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. <sup>(1)</sup> sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie <sup>(2)</sup>. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, queste andranno riportate distintamente nelle corrispondenti fasce di scaduto.

## **b) Singola transazione**

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti verso soggetti *retail* possono essere determinate a livello di singola transazione. La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore deve riflettere le prassi di gestione interna del rischio <sup>(3)</sup>.

L'esposizione scaduta o sconfinante deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto o sconfinante e l'importo complessivo dell'intera esposizione creditizia.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi. Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta e/o sconfinante (c.d. "*pulling effect*"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati

---

<sup>1</sup> L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

<sup>2</sup> Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

<sup>3</sup> Cfr. paragrafi 87 e 88 delle *Guidelines*.

considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. <sup>(1)</sup> sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie <sup>(2)</sup>.

\* \* \*

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti "deteriorate" (ad esempio, sottovoce 41061.10), si considerano deteriorate le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute e/o sconfinanti in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle "esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate" (ad esempio, nella voce 41061, sottovoci 14, 22, 31 e 33) vanno incluse sia le singole esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate <sup>(3)</sup><sup>(4)</sup>, sia quelle che risultano scadute e/o sconfinanti da non oltre 90 giorni.

**Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance):** si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni ("*forbearance*") le esposizioni che ricadono nelle categorie delle "*Non-performing exposures with forbearance measures*" e delle "*Forborne performing exposures*" come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati *non deteriorate* o esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un *pool* di intermediari.

**Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate:** singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

---

<sup>1</sup> L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

<sup>2</sup> Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

<sup>3</sup> Ad esempio, le esposizioni scadute e/o sconfinanti che non superano la soglia di rilevanza o le esposizioni che si configurano come "default tecnici" ai sensi dei paragrafi 23 e 24 delle *Guidelines*.

<sup>4</sup> Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i contratti derivati.

Ai fini della classificazione delle esposizioni oggetto di concessione tra le esposizioni deteriorate vanno, tra l'altro, considerati i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai paragrafi da 49 a 55 delle *Guidelines* in materia di ristrutturazione onerosa.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con un intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di banche creditrici - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra quelle “scadute e/o sconfinanti”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un'unica banca.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l'esposizione va rilevata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo il caso sopra descritto di cessione dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* <sup>(1)</sup>.

**Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate:** rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “*Forborne performing exposures*” come definita negli ITS.

## 2.2 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO (“IMPAIRMENT”)

Si definiscono “esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito” le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate) che sono soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 9. Nelle esposizioni per cassa sono inclusi esclusivamente gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

Le esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito sono ripartite in funzione del grado crescente del loro rischio di credito:

- a) primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;

---

<sup>1</sup> Sempreché, come già sopra osservato, l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

- b) secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- c) terzo stadio: attività finanziarie *impaired*.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni per cassa e gli accantonamenti sulle esposizioni “fuori bilancio” corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito.

Nelle rettifiche di valore è incluso altresì l'ammontare del *write-off* <sup>(1)</sup> che eccede l'importo delle rettifiche di valore complessive, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.

---

<sup>1</sup> Per la definizione di *write-off* si rinvia alla Circolare 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

**D) INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL  
MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI  
INFORMATIVI**



I dati della Sezione III (“Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi”) si distinguono in “segnalazioni armonizzate” e “segnalazioni non armonizzate”.

La Sottosezione III.1 costituisce le “segnalazioni armonizzate” del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni.

La Sottosezione III.1 deve essere trasmessa dalle banche italiane e dalle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione Europea secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: “Regolamento”). Tale Sottosezione va trasmessa anche dal Bancoposta e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie (cfr. Avvertenze Generali, Parte A, paragrafo 6).

La Sottosezione III.1 deve essere inoltre trasmessa dalle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS secondo quanto previsto dal Regolamento.

Le Sottosezioni da III.2 a III.9 costituiscono le “segnalazioni non armonizzate” e devono essere trasmesse: i) dalle banche italiane, dalle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione Europea, dalle succursali italiane di banche extracomunitarie e dal Bancoposta; ii) dalle succursali italiane di banche comunitarie che redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 2.

Per la periodicità e i termini di invio delle Sezioni III, Sottosezioni da 1 a 8 si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte A, paragrafo 4.

Per la Sottosezione III.9 si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 284.

## **1. SEGNALAZIONI ARMONIZZATE**

Ai fini della segnalazione della sottosezione III.1 si applica quanto segue alle banche che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione europea:

- a) le banche italiane significative non facenti parte di un gruppo vigilato significativo e le succursali italiane significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU di cui all’art. 6 paragrafo 1 del Regolamento compilano le informazioni specificate nell’articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (“informazioni finanziarie su base consolidata”, c.d. “FINREP”) nel rispetto di quanto disposto nello stesso articolo 6 del Regolamento;
- b) le altre banche italiane, le succursali italiane meno significative di banche comunitarie non aderenti al MVU con totale attivo superiore a 3 mld. (di cui all’art. 13.1 del suddetto Regolamento) compilano i modelli di cui all’allegato III al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nell’allegato 1 (“Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata”), tabella 1 del Regolamento;
- c) le succursali italiane di banche extracomunitarie e il Bancoposta compilano le informazioni di cui all’allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato V del Regolamento stesso, limitatamente ai seguenti Modelli:

- F 1.1 – “Stato patrimoniale: attività”;
- F 1.2 – “Stato patrimoniale: passività”;
- F 1.3 – “Stato patrimoniale: patrimonio netto”;
- F 2 – “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio”;
- F 4.1 – “Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione”;
- F 4.2.1 – “Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) dell’esercizio”;
- F 4.2.2 – “Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) dell’esercizio”;
- F 4.3.1 – “Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”;
- F 4.4.1 – “Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al costo ammortizzato”;
- F 4.5 – “Attività finanziarie subordinate”;
- F 5.1 – “Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto”;
- F 6.1 – “Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE”;
- F 8.1 – “Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte”;
- F 8.2 – “Passività finanziarie subordinate”;
- F 9.1.1 – “Esposizioni fuori bilancio: impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati”;
- F 9.2 – “Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti”;
- F 10 – “Derivati – Negoziazione e coperture economiche”;
- F 11.1 “Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura”;
- F 12.1 “Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti”;
- F 13.1 “Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diverse da quelle possedute per negoziazione”;
- F 13.2.1 “Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio (possedute alla data di riferimento)”;
- F 13.3.1 “Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate”;
- F 14 “Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)”;

- F 16.1 “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio: interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte”;
- F 16.3 “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio: utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento”;
- F 17.1 “Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività”;
- F 17.2 “Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio – impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati”;
- F 17.3 “Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività”;
- F 18 “Informazioni sulle esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate”;
- F 18.1 “Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate - prestiti e anticipazioni per settore della controparte”;
- F 18.2 “Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili”;
- F 19 “Esposizioni oggetto di concessioni”;
- F 20.4 “Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte”;
- F 20.5 “Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte”;
- F 20.6 “Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte”;
- F 40.1 “Struttura del gruppo – “entità per entità””.

Sono altresì tenute a compilare le informazioni di cui all’allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato V del Regolamento stesso, le succursali italiane di banche comunitarie, diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b), limitatamente alle seguenti aree informative:

- Modello F 2 – “Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio”;
- Modello F 16.1 – “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio: interessi attivi e passivi per strumento e settore della controparte”;
- Modello F 16.3 – “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdite) d’esercizio: utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento”;

Ai fini della segnalazione di tali Sottosezioni si applica quanto segue alle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS:

- a) le succursali italiane significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU di cui all’art. 6 paragrafo 3 del Regolamento compilano le informazioni specificate nell’articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (“informazioni finanziarie su base

consolidata”, c.d. “FINREP”) nel rispetto di quanto disposto nello stesso articolo 6 del Regolamento;

- b) le succursali italiane meno significative di banche comunitarie non aderenti al MVU con totale attivo non inferiore a 3 mld. (di cui all’art. 13.1 del suddetto Regolamento) compilano i modelli di cui all’allegato IV al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nell’allegato 1 (“Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata”), tabella 2 del Regolamento;

Sono altresì tenute a compilare le informazioni di cui all’allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato V del Regolamento stesso, le succursali italiane di banche comunitarie, diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b), limitatamente alle seguenti aree informative:

- Modello F 2 – “Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio”;
- Modello F 16.1 – “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio: interessi attivi e passivi per strumento e settore della controparte”;
- Modello F 16.3 – “Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdite) d’esercizio: utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento;

Eventuali variazioni apportate dalle banche in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d’Italia con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche secondo le modalità a tal fine previste.

*Sottosezione:*

**4 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI  
INTEGRATIVI  
PARTE 2 - QUALITÀ DEL CREDITO**

Voce: **41061**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

È prevista la distinzione tra "amministrazioni pubbliche", "altre società finanziarie", "società non finanziarie", "famiglie" (variabile: "settore istituzionale").

### **ESPOSIZIONI PER CASSA:**

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 72, 78, 80, 86 e 88 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

E' prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione", la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 56 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni"), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in "cure period" e "non in cure period" (variabile: "status di regolarizzazione").

### **DETERIORATE**

#### **SOFFERENZE**

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

**46**                    **FINANZIAMENTI**

**48**                    **TITOLI DI DEBITO**

## INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”, “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

**50** FINANZIAMENTI

**52** TITOLI DI DEBITO

## ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”, “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”, per “singola transazione con pulling effect” o per “singola transazione senza pulling effect” (variabile: “tipo approccio”).

**54** FINANZIAMENTI

**56** TITOLI DI DEBITO

## NON DETERIORATE:

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”) è prevista limitatamente alla sottovoci 78 e 80 la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

È prevista altresì per le sottovoci 58, 60, 66, 68, 78 e 80 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in

un'unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate (sottovoci da 58 a 72), si rinvia a quanto previsto nelle "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito", categoria "Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate".

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

- 58 FINANZIAMENTI
- 60 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

- 62 FINANZIAMENTI
- 64 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

- 66 FINANZIAMENTI
- 68 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

- 70 FINANZIAMENTI
- 72 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

- 74 FINANZIAMENTI
- 76 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

- 78 FINANZIAMENTI
- 80 TITOLI DI DEBITO



## ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

### DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

**82** FINANZIAMENTI

**84** TITOLI DI DEBITO

### ALTRE

**86** FINANZIAMENTI

**88** TITOLI DI DEBITO

### ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 90 e 94 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

### DETERIORATE

**90** IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

**92** ALTRE

### NON DETERIORATE

**41** DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

**94** IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

**96** ALTRE

Voce: **41062**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

È prevista la distinzione tra "banche centrali", "banche" (variabile: "settore istituzionale").

### **ESPOSIZIONI PER CASSA:**

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 72, 78, 80, 86 e 88 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

E' prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione", la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 56 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni"), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in "cure period" e "non in cure period" (variabile: "status di regolarizzazione").

### **DETERIORATE**

#### **SOFFERENZE**

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

**46**                    **FINANZIAMENTI**

**48**                    **TITOLI DI DEBITO**

## INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

**50** FINANZIAMENTI

**52** TITOLI DI DEBITO

## ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

**54** FINANZIAMENTI

**56** TITOLI DI DEBITO

## NON DETERIORATE:

È prevista per le sottovoci 58, 60, 66, 68, 78 e 80 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate (sottovoci da 58 a 72), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate”.

## OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

### SCADUTE E/O SCONFINANTI

**58** FINANZIAMENTI

**60** TITOLI DI DEBITO

### ALTRE

**62** FINANZIAMENTI

**64** TITOLI DI DEBITO

## OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

66 FINANZIAMENTI

68 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

70 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON  
DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

74 FINANZIAMENTI

76 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

78 FINANZIAMENTI

80 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

82 FINANZIAMENTI

84 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

86 FINANZIAMENTI

88 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 90 e 94 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

90 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

**92** ALTRE

NON DETERIORATE

**41** DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

**94** IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

**96** ALTRE

Voce: **41063**

## **RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO**

La presente voce corrisponde alle tabelle A.1.6 e A.1.7, colonne “rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi”, della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

### **SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA:**

È prevista la distinzione tra “amministrazioni pubbliche”, “altre società finanziarie”, “società non finanziarie”, “famiglie” (variabile: “settore istituzionale”).

#### **PER CASSA:**

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle “minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito”.

E’ prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 13 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in “*cure period*” e “non in *cure period*” (variabile: “status di regolarizzazione”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

#### **SOFFERENZE**

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

**04** FINANZIAMENTI

**05** TITOLI DI DEBITO

**INADEMPIENZE PROBABILI**

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”, “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

**08** FINANZIAMENTI

**09** TITOLI DI DEBITO

**ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE**

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”, “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”, per “singola transazione con *pulling effect*” o per “singola transazione senza *pulling effect*” (variabile: “tipo approccio”).

**12** FINANZIAMENTI

**13** TITOLI DI DEBITO

**ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE**

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

**OGGETTO DI CONCESSIONI**

**16** FINANZIAMENTI

17 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

20 FINANZIAMENTI

21 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

OGGETTO DI CONCESSIONI

24 FINANZIAMENTI

25 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

28 FINANZIAMENTI

29 TITOLI DI DEBITO

FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 32 e 36 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

32 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

33 ALTRE

NON DETERIORATE

36 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

37 ALTRE

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE:

È prevista la distinzione tra "banche centrali", "banche" (variabile: "settore istituzionale").

PER CASSA:



È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle “minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito”.

E’ prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 44 a 55 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in “*cure period*” e “non in *cure period*” (variabile: “status di regolarizzazione”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

#### SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

44 FINANZIAMENTI

45 TITOLI DI DEBITO

#### INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

48 FINANZIAMENTI

**49** TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

**54** FINANZIAMENTI

**55** TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

OGGETTO DI CONCESSIONI

**58** FINANZIAMENTI

**59** TITOLI DI DEBITO

ALTRE

**62** FINANZIAMENTI

**63** TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

OGGETTO DI CONCESSIONI

**66** FINANZIAMENTI

**67** TITOLI DI DEBITO

ALTRE

**70** FINANZIAMENTI

**71** TITOLI DI DEBITO

FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 74 e 78 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

74 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

75 ALTRE

NON DETERIORATE

78 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

79 ALTRE

Voce: **41064**

## **ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI**

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Nella categoria “persone fisiche” rientrano i soggetti appartenenti al sottosectore “famiglie consumatrici” e al settore “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie”.

La presente voce rappresenta la distribuzione per controparte delle voci “esposizioni scadute deteriorate” ed “esposizioni scadute non deteriorate” – colonna “esposizione lorda” – delle tabelle A.1.6 e A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

### **ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE:**

Formano oggetto di segnalazione nelle sottovoci da 02 a 10 anche le esposizioni relative agli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione e quelle connesse con i contratti derivati. Per gli importi da segnalare si rinvia a quanto previsto alle voci 41061 e 41062.

**02**      ENTI PUBBLICI

**04**      IMPRESE NON FINANZIARIE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

**08**      PERSONE FISICHE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

**10**      ALTRI SOGGETTI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

### **ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE:**

**14**      ENTI PUBBLICI

**16**      IMPRESE NON FINANZIARIE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con pulling effect” o per “singola transazione senza pulling effect” (variabile: “tipo approccio”).

**20**      PERSONE FISICHE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con pulling effect” o per “singola transazione senza pulling effect” (variabile: “tipo approccio”).

## 24 ALTRI SOGGETTI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con pulling effect” o per “singola transazione senza pulling effect” (variabile: “tipo approccio”).

Voce: **41065**

## **FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA**

Va indicato il valore netto di bilancio, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero.

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie detenute per la negoziazione; attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio” e attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

È inoltre prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili scaduti e/o sconfinanti deteriorati – approccio per debitore, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate – approccio per transazione con *pulling effect*, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione senza *pulling effect*, esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate e altre esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”). Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

I finanziamenti allocati nel portafoglio contabile attività finanziarie detenute per la negoziazione vanno segnalati valorizzando l'attributo informativo “qualità del credito” con il valore “altre esposizioni non deteriorate”.

### **VERSO BANCHE CENTRALI:**

- 02**      RISERVA OBBLIGATORIA
- 04**      DEPOSITI VINCOLATI
- 06**      PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 08**      ALTRI
- 09**      SOFFERENZE NON RIPARTITE

### **VERSO BANCHE:**

- 10**      CONTI CORRENTI E DEPOSITI
- 13**      PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 16**      MUTUI

18 FINANZIAMENTI PER LEASING

20 ALTRI FINANZIAMENTI

21 SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

28 CONTI CORRENTI E DEPOSITI

31 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

MUTUI:

34 SU IMMOBILI RESIDENZIALI

Per la definizione di immobili residenziali cfr. la Circolare n.286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

36 ALTRI

LEASING FINANZIARIO:

CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI:

Per contratti attivi si intendono quelli non legalmente risolti anticipatamente a cause dell’inadempienza del locatario.

37 STRUMENTALE

39 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

41 AUTOVETTURE

43 AEROMOBILI E NAVI

45 ALTRO

49 CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI

Per contratti non attivi si intendono quelli legalmente risolti anticipatamente a cause dell’inadempienza del locatario.

51 CREDITI PER CANONI SCADUTI

53 ALTRI CREDITI

OPERAZIONI DI FACTORING:

- 55 CON NOTIFICA AL DEBITORE
- 57 SENZA NOTIFICA AL DEBITORE
- 59 PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

CARTE DI CREDITO:

- 61 REVOLVING
- 63 ALTRE
- 46 ALTRI FINANZIAMENTI
- 68 SOFFERENZE NON RIPARTITE



Voce: **41066**

## **RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI**

Cfr. voce 41063.

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile “portafoglio contabile”).

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle “minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito”.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati e altri finanziamenti (variabile “esposizione con/senza concessioni”).

Ai fini dell’individuazione dei finanziamenti oggetto di concessioni non deteriorati si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

**BANCHE:**

- 02** SOFFERENZE
- 06** INADEMPIENZE PROBABILI
- 08** FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

- 12** OGGETTO DI CONCESSIONI
- 14** ALTRI FINANZIAMENTI

**CLIENTELA:**

- 22** SOFFERENZE
- 26** INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

**28** FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con *pulling effect*” o per “singola transazione senza *pulling effect*” (variabile: “tipo approccio”).

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

**32** OGGETTO DI CONCESSIONI

**34** ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **41067**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA VERSO CLIENTELA IN SOFFERENZA**

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 66) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.9 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:**

**02** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate in sofferenza al momento del riconoscimento della concessione.

**06** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**10** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

**12** INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**14** INADEMPIENZE PROBABILI

**18** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**20** MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**26** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**30** ALTRE

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**34** USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

**38** WRITE-OFF

**42** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46	CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
50	ALTRE
54	TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI
58	PERDITE DA CESSIONE
60	MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI
62	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
66	NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI

Voce: **41068**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA VERSO BANCHE IN SOFFERENZA**

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 66) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:**

**02** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate in sofferenza al momento del riconoscimento della concessione.

**06** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**10** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

**12** INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**14** INADEMPIENZE PROBABILI

**18** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**20** MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**26** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**30** ALTRE

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**34** USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

**38** WRITE-OFF

**42** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46	CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
50	ALTRE
54	TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI
58	PERDITE DA CESSIONE
60	MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI
62	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
66	NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI

Voce: **41069**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA**

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 66) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "inadempienze probabili" - riportate nella tabella A.1.9 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

I versamenti e i prelievi sui c/c relativi a inadempimenti probabili effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 30 "altre variazioni in aumento - altre" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 42 "incassi".

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a inadempimenti probabili in un semestre (es. il primo) e fra le sofferenze nel medesimo semestre deve essere rilevato sia nel periodo 1/1 – 30/6 che nel periodo 1/1 – 31/12: a) con riferimento alle inadempimenti probabili, come una variazione in aumento e una variazione in diminuzione; b) con riferimento alle sofferenze, come una variazione in aumento.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a inadempimenti probabili nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/6 come variazione in aumento delle esposizioni relative a inadempimenti probabili; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni relative a inadempimenti probabili (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:**

**02**      **ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)**

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempimenti probabili al momento del riconoscimento della concessione.

**06**      **ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE**

**10**      **ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE**

**12**      **INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE**

#### **TRASFERIMENTI DA:**

- 14 SOFFERENZE
- 18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI
- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO
- 26 ESCUSSIONI DI GARANZIE
- 30 ALTRE
- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:
- 34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 38 WRITE-OFF
- 42 INCASSI
- REALIZZI PER CESSIONI:
- 46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 50 ALTRE
- TRASFERIMENTI A:
- 54 SOFFERENZE
- 56 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 58 PERDITE DA CESSIONE
- 60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI
- 62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 66 NUOVE POSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI:  
NUMERO CLIENTI



Voce: **41070**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE**

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 66) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "inadempienze probabili" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

I versamenti e i prelievi sui c/c relativi a inadempienze probabili effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 30 "Altre variazioni in aumento - altre" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 42 "Incassi".

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a inadempienze probabili in un semestre (es. il primo) e fra le sofferenze nel medesimo semestre deve essere rilevato sia nel periodo 1/1 – 30/6 che nel periodo 1/1 – 31/12: a) con riferimento alle inadempienze probabili, come una variazione in aumento e una variazione in diminuzione; b) con riferimento alle sofferenze, come una variazione in aumento.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a inadempienze probabili nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/6 come variazione in aumento delle esposizioni relative a inadempienze probabili; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni relative a inadempienze probabili (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:**

**02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)**

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

**06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE**

**10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE**

**12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE**

#### **TRASFERIMENTI DA:**

- 14 SOFFERENZE
- 18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI
- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO
- 26 ESCUSSIONI DI GARANZIE
- 30 ALTRE
- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:
- 34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 38 WRITE-OFF
- 42 INCASSI
- REALIZZI PER CESSIONI:
- 46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 50 ALTRE
- TRASFERIMENTI A:
- 54 SOFFERENZE
- 56 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 58 PERDITE DA CESSIONE
- 60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI
- 62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 66 NUOVE POSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI:  
NUMERO CLIENTI

Voce: **41071**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA**

La presente voce – ad eccezione della sottovoce 66 – corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.9 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

I versamenti e i prelievi sui c/c sconfinanti effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 18 "Altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 42 "Incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto/sconfinante fissata dalla definizione (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate in un semestre (es. il primo) e fra le inadempienze probabili o le sofferenze nel medesimo semestre deve essere rilevato sia nel periodo 1/1 – 30/6 che nel periodo 1/1 – 31/12: a) con riferimento alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, come una variazione in aumento e una variazione in diminuzione; b) con riferimento alle inadempienze probabili o alle sofferenze, come una variazione in aumento.

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti/sconfinanti nel primo semestre e fra le esposizioni relative a inadempienze probabili o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/6 come variazione in aumento delle esposizioni scadute/sconfinanti; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute/sconfinanti (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni relative a inadempienze probabili o sofferenze).

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:**

- 06** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 10** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 12** INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE  
PROBABILI

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

18 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

22 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

26 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

52 SOFFERENZE

54 INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE POSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI: NUMERO  
CLIENTI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”). Relativamente all’approccio per “singola transazione”, il cliente cui si riferisce lo scaduto/sconfinamento va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta e/o sconfinante.

Voce: **41072**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE**

La presente voce – ad eccezione della sottovoce 66 – corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

I versamenti e i prelievi sui c/c sconfinanti effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelievi nella sottovoce 18 "Altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 42 "Incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto/sconfinante fissata dalla definizione (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate in un semestre (es. il primo) e fra le inadempienze probabili o le sofferenze nel medesimo semestre deve essere rilevato sia nel periodo 1/1 – 30/6 che nel periodo 1/1 – 31/12: a) con riferimento alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, come una variazione in aumento e una variazione in diminuzione; b) con riferimento alle inadempienze probabili o alle sofferenze, come una variazione in aumento.

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti/sconfinanti nel primo semestre e fra le esposizioni relative a inadempienze probabili o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/6 come variazione in aumento delle esposizioni scadute/sconfinanti; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute/sconfinanti (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni relative a inadempienze probabili o sofferenze).

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:**

- 06** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 10** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 12** INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE  
PROBABILI

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

18 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

22 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

26 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

52 SOFFERENZE

54 INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE POSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI: NUMERO CLIENTI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”). Relativamente all’approccio per “singola transazione”, il cliente cui si riferisce lo scaduto/sconfinamento va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta e/o sconfinante.

Voce: **41073**

**VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE  
OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA**

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 41065, 41069 e 41071.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:**

- 02** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)
- 06** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 10** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

**ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

- 14** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 18** ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE
- 22** ALTRE

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

- 26** USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 30** WRITE-OFF
- 34** INCASSI

**REALIZZI PER CESSIONI:**

- 38** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 42** ALTRE
- 46** PERDITE DA CESSIONE
- 50** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**54 NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE:  
NUMERO CLIENTI**



Voce: **41074**

**VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE  
OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE**

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 41068, 41070 e 41072.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:**

- 02** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)
- 06** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 10** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

**ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

- 14** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 18** ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE
- 22** ALTRE

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

- 26** USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 30** WRITE-OFF
- 34** INCASSI

**REALIZZI PER CESSIONI:**

- 38** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 42** ALTRE
- 46** PERDITE DA CESSIONE
- 50** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 54** NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE:  
NUMERO CLIENTI

Voce: **41075**

**VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE  
OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO  
CLIENTELA**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

- 02 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 06 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 10 INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 14 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 18 USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 22 WRITE-OFF
- 26 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

- 30 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 34 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

- 38 SOFFERENZE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 42 INADEMPIENZE PROBABILI – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 46 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 50 PERDITE DA CESSIONE
- 54 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**58** NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: NUMERO  
CLIENTI

Voce: **41076**

**VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE  
OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO  
BANCHE**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

- 02 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 06 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 10 INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 14 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 18 USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 22 WRITE-OFF
- 26 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

- 30 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 34 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

- 38 SOFFERENZE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 42 INADEMPIENZE PROBABILI – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 46 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 50 PERDITE DA CESSIONE
- 54 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**58** NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: NUMERO  
CLIENTI

Voce: **41057**

## **WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alla colonna "write-off parziali complessivi" riportata nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

### **ESPOSIZIONI PER CASSA:**

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

### **DETERIORATE**

#### **SOFFERENZE**

**04** FINANZIAMENTI

**08** TITOLI DI DEBITO

#### **INADEMPIENZE PROBABILI**

**12** FINANZIAMENTI

**16** TITOLI DI DEBITO

#### **ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE**

**20** FINANZIAMENTI

**24** TITOLI DI DEBITO

### **NON DETERIORATE:**

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

28 FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

36 FINANZIAMENTI

40 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

44 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

52 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON  
DETERIORATE

60 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

68 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

DETERIORATE

76 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

80 ALTRE

NON DETERIORATE

**84** IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

**88** ALTRE



Voce: **41059**

## **WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alla colonna " write-off parziali complessivi " riportata nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

### **ESPOSIZIONI PER CASSA:**

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

### **DETERIORATE**

#### **SOFFERENZE**

**04** FINANZIAMENTI

**08** TITOLI DI DEBITO

#### **INADEMPIENZE PROBABILI**

**12** FINANZIAMENTI

**16** TITOLI DI DEBITO

#### **ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE**

**20** FINANZIAMENTI

**24** TITOLI DI DEBITO

### **NON DETERIORATE:**

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

28 FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

36 FINANZIAMENTI

40 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

44 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

52 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON  
DETERIORATE

60 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

68 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

DETERIORATE

76 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

80 ALTRE

NON DETERIORATE

**84** IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE  
RILASCIATE

**88** ALTRE

Voce: **41077**

### **VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.11 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

#### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**01** RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

**03** ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** INADEMPIENZE PROBABILI

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**13** MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**14** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le sofferenze al momento del riconoscimento della concessione.

**18** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**22** ALTRE

#### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

##### **RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**26** DA INTERESSI

**30** ALTRE

**34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

<b>38</b>	<b>UTILI DA CESSIONE</b>
<b>42</b>	<b>WRITE-OFF</b>
<b>46</b>	<b>TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI</b>
<b>49</b>	<b>MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI</b>
<b>50</b>	<b>ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>

Voce: **41078**

### **VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.10 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

#### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**01** RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

**03** ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** INADEMPIENZE PROBABILI

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**13** MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**14** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le sofferenze al momento del riconoscimento della concessione.

**18** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**22** ALTRE

#### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

##### **RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**26** DA INTERESSI

**30** ALTRE

**34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

<b>38</b>	<b>UTILI DA CESSIONE</b>
<b>42</b>	<b>WRITE-OFF</b>
<b>46</b>	<b>TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI</b>
<b>49</b>	<b>MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI</b>
<b>50</b>	<b>ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>

Voce: **41079**

### **VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna " inadempienze probabili " - riportate nella tabella A.1.11 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

#### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**01** RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

**03** ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** SOFFERENZE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**13** MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**14** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

**18** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**22** ALTRE

#### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

##### **RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**26** DA INTERESSI

**30** ALTRE

**34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO



<b>38</b>	<b>UTILI DA CESSIONE</b>
<b>42</b>	<b>WRITE-OFF</b>
	<b>TRASFERIMENTI A:</b>
<b>44</b>	<b>SOFFERENZE</b>
<b>48</b>	<b>ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>
<b>49</b>	<b>MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI</b>
<b>50</b>	<b>ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>

Voce: **41080**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "inadempienze probabili" - riportate nella tabella A.1.10 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**01** RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

**03** ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

**TRASFERIMENTI DA:**

**06** SOFFERENZE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**13** MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

**ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**14** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

**18** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**22** ALTRE

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**26** DA INTERESSI

**30** ALTRE

**34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

<b>38</b>	<b>UTILI DA CESSIONE</b>
<b>42</b>	<b>WRITE-OFF</b>
	<b>TRASFERIMENTI A:</b>
<b>46</b>	<b>SOFFERENZE</b>
<b>48</b>	<b>ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>
<b>49</b>	<b>MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI</b>
<b>50</b>	<b>ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>

Voce: **41081**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.11 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

**01** RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

**03** ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**12** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

**13** MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

**16** TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI

**20** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

**28** RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

**34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**38** UTILI DA CESSIONE

**42** WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

**44** SOFFERENZE

- 46 INADEMPIENZE PROBABILI
- 49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI
- 50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41082**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.10 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

**01** RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

**03** ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**12** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

**13** MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

**16** TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI

**20** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

**28** RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

**34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**38** UTILE DA CESSIONE

**42** WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

**44** SOFFERENZE

- 46 INADEMPIENZE PROBABILI
- 49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI
- 50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41083**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA**

È prevista la distinzione tra “sofferenze”, “inadempienze probabili” e “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (variabile: “qualità del credito”).

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

- 02** RETTIFICHE DI VALORE
- 04** PERDITE DA CESSIONE
- 14** TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 20** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

- 26** DA INTERESSI
- 30** ALTRE
- 34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO
- 38** UTILI DA CESSIONE
- 42** WRITE-OFF
- 46** TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 50** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE



Voce: **41084**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE**

È prevista la distinzione tra “sofferenze”, “inadempienze probabili” e “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (variabile: “qualità del credito”).

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

- 02 RETTIFICHE DI VALORE
- 04 PERDITE DA CESSIONE
- 14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

- 26 DA INTERESSI
- 30 ALTRE
- 34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO
- 38 UTILI DA CESSIONE
- 42 WRITE-OFF
- 46 TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41085**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

48 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

52 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41086**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU  
ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON  
DETERIORATE VERSO BANCHE**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

**02** RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**12** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

**20** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

**26** DA INTERESSI

**30** ALTRE

**34** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**38** UTILI DA CESSIONE

**42** WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

**44** SOFFERENZE

**46** INADEMPIENZE PROBABILI

**48** ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI  
DETERIORATE

**52** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40692**

**DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE  
DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O  
ORIGINATE VERSO CLIENTELA**

Va indicato il valore di bilancio.

La voce è riconducibile agli importi inclusi nella colonna “di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate” nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

**04** VARIAZIONE IN AUMENTO DA ATTIVITÀ FINANZIARIE ACQUISITE  
O ORIGINATE

**08** CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF

La presente sottovoce assume segno solo negativo.

**12** RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO

La presente sottovoce può assumere segno positivo (rettifiche) oppure negativo (riprese).

**16** MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

La presente sottovoce può assumere segno positivo oppure negativo.

**20** CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA

La presente sottovoce può assumere segno positivo oppure negativo.

**24** WRITE-OFF

La presente sottovoce assume segno solo negativo.

**28** ALTRE VARIAZIONI

La presente sottovoce può assumere segno positivo oppure negativo.

Voce: **40694**

**DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VERSO BANCHE**

Va indicato il valore di bilancio.

La voce è riconducibile agli importi inclusi nella colonna “di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate” nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

**04** VARIAZIONE IN AUMENTO DA ATTIVITÀ FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE

**08** CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF

La presente sottovoce assume segno solo negativo.

**12** RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO

La presente sottovoce può assumere segno positivo (rettifiche) oppure negativo (riprese).

**16** MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

La presente sottovoce può assumere segno positivo oppure negativo.

**20** CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA

La presente sottovoce può assumere segno positivo oppure negativo.

**24** WRITE-OFF

La presente sottovoce assume segno solo negativo.

**28** ALTRE VARIAZIONI

La presente sottovoce può assumere segno positivo oppure negativo.

Voce: **40696**

**RECUPERO DA INCASSO SU ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED  
ACQUISITE O ORIGINATE OGGETTO DI WRITE-OFF**

La voce corrisponde agli importi inclusi nella riga “recupero da incasso su attività finanziarie oggetto di write-off” e colonna “di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate” nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

Gli importi devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Voce: **40698**

**WRITE-OFF DI ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE RILEVATI DIRETTAMENTE A CONTO ECONOMICO**

Va indicato il valore di bilancio.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella riga “write-off rilevati direttamente a conto economico” e colonna “di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate” nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

Gli importi devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Voce: **40728**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE**

Formano oggetto di rilevazione le esposizioni garantite (pronti contro termine attivi, leasing finanziario, ecc.).

Le garanzie reali sono ripartite nelle seguenti fattispecie: pegni su depositi di contante, pegni su titoli, pegni su altri valori (es. merci), ipoteche su immobili, immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario e altre garanzie reali (ad es., privilegi, pegno su beni mobili registrati, prestiti contro cessione del quinto) (variabile “tipo garanzia”).

Le garanzie personali sono distinte in: derivati su crediti (*credit linked notes* – CLN e altri derivati) e crediti di firma (variabile “tipo garanzia”).

I derivati su crediti diversi dalle CLN sono ripartiti in: controparti centrali, banche, altre società finanziarie, altri soggetti (variabile “tipo garanzia”).

I crediti di firma sono ripartiti in: amministrazioni pubbliche, banche, altre società finanziarie, altri soggetti (variabile “tipo garanzia”).

È prevista la distinzione tra esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate, altre esposizioni non deteriorate ed esposizioni deteriorate (variabile “qualità del credito”).

La voce va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per le tavole A.3.1 e A.3.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

**VERSO BANCHE:**

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

**26** ESPOSIZIONE NETTA  
**28** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

**30** ESPOSIZIONE NETTA  
**32** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

**34** ESPOSIZIONE NETTA  
**36** FAIR VALUE DELLA GARANZIA



PARZIALMENTE GARANTITE:

**38** ESPOSIZIONE NETTA

**40** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

VERSO CLIENTELA:

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

**42** ESPOSIZIONE NETTA

**44** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

**46** ESPOSIZIONE NETTA

**48** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

**50** ESPOSIZIONE NETTA

**52** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

**54** ESPOSIZIONE NETTA

**56** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

Voce: **40744**

**ESPOSIZIONE CREDITIZIA CANCELLATA A FRONTE DI  
ATTIVITÀ FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE  
TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE**

Va indicato il valore netto dell'attività finanziaria cancellata a fronte della rilevazione in bilancio dell'attività acquisita.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna "esposizione creditizia cancellata" nella tabella A.4 della nota integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**ATTIVITÀ MATERIALI:**

- 04** AD USO FUNZIONALE
- 08** A SCOPO DI INVESTIMENTO
- 12** RIMANENZE
- 16** TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO
- 20** ALTRE ATTIVITÀ

**ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI  
DISMISSIONE:**

- 24** ATTIVITÀ MATERIALI
- 28** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40760**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE  
TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE  
(VALORE LORDO)**

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna “valore lordo” nella tabella A.4 della nota integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

**ATTIVITÀ MATERIALI:**

- 04** AD USO FUNZIONALE
- 08** A SCOPO DI INVESTIMENTO
- 12** RIMANENZE
- 16** TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO
- 20** ALTRE ATTIVITÀ

**ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI  
DISMISSIONE:**

- 24** ATTIVITÀ MATERIALI
- 28** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40762**

**RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE**

Vanno indicate le rettifiche di valore sulle attività rilevate dalla data della loro acquisizione.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna “rettifiche di valore complessive” nella tabella A.4 della nota integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**ATTIVITÀ MATERIALI:**

- 04** AD USO FUNZIONALE
- 08** A SCOPO DI INVESTIMENTO
- 12** RIMANENZE
- 16** TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO
- 20** ALTRE ATTIVITÀ

**ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE:**

- 24** ATTIVITÀ MATERIALI
- 28** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **41087**

### **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE**

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia.

Le garanzie oggetto di rilevazione devono rispondere ai requisiti generali previsti dalla normativa prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Le garanzie sono distinte in: reali e personali (queste ultime includono anche i derivati su crediti). Le garanzie personali sono suddivise in: garanzie di Stati e di altri enti pubblici; garanzie di banche; garanzie di imprese non bancarie; garanzie di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private).

Nell'ipotesi di crediti parzialmente garantiti l'ammontare non oggetto di copertura va attribuito alla categoria dei crediti non garantiti.

Per le garanzie reali rappresentate da ipoteche occorre prendere in considerazione l'originario valore di iscrizione dell'ipoteca al netto di preesistenti ipoteche o gravami. Per le garanzie reali rappresentate da pegni occorre prendere in considerazione l'originario valore di stima o di perizia.

Ove siano acquisite due o più garanzie personali, si considera la somma dei valori delle garanzie, salvo che ricorrano vincoli di solidarietà fra i garanti.

Nell'ipotesi di concomitanza di garanzie di differente specie nell'ambito di quelle previste, l'ammontare del credito oggetto di copertura va ripartito (sino a concorrenza del valore di ciascuna tipologia di garanzia) attribuendolo dapprima alla quota di credito assistita da garanzia reale, poi a quella assistita da garanzia personale. Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti appartenenti a categorie diverse, l'attribuzione va effettuata in base al seguente ordine convenzionale:

- 1) garanzie di amministrazioni centrali italiane;
- 2) garanzie di amministrazioni locali italiane;
- 3) garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani;
- 4) garanzie di amministrazioni pubbliche estere;
- 5) garanzie di banche;
- 6) garanzie di imprese non bancarie;

7) garanzie di altri soggetti.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

Voce: **41088**

### **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SOFFERENZE - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE**

Cfr. voce 41087 relativamente ai finanziamenti in sofferenza.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela classificati in sofferenza, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza (esclusi il portafoglio di negoziazione e i derivati di copertura), distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e, relativamente ai finanziamenti erogati alle famiglie, la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

È altresì prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Voce: **41089**

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: INADEMPIENZE  
PROBABILI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE**

Cfr. voce 41087 relativamente alle inadempienze probabili.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela classificati tra le inadempienze probabili, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza (esclusi il portafoglio di negoziazione e i derivati di copertura), distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

È inoltre prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").



Voce: **41090**

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SCADUTI E/O  
SCONFINANTI DETERIORATI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI  
PER GARANZIE**

Cfr. voce 41087 relativamente ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela scaduti e/o sconfinanti deteriorati, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza (esclusi il portafoglio di negoziazione e i derivati di copertura), distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

È inoltre prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Voce: **40733**

### **RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI DETERIORATI VERSO CLIENTELA: DATI NOMINATIVI**

La presente voce si riferisce alle sole unità operanti in Italia e riguarda esclusivamente le rettifiche di valore relative a finanziamenti deteriorati verso clientela. Sono pertanto escluse le rettifiche di valore connesse con il rischio Paese e con il rischio latente nei finanziamenti diversi da quelli deteriorati.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Cfr. voce 41066, sottovoci da 22 a 28.

#### **04 SU FINANZIAMENTI NON INFERIORI A 500.000 EURO**

La presente sottovoce prevede la classificazione nominativa delle controparti.

#### **08 SU ALTRI FINANZIAMENTI**

Sono incluse tutte le rettifiche di valore relative a finanziamenti deteriorati ancorché effettuate con metodologie forfaitarie.

Voce: **41091**

### **RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE**

Occorre distinguere le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero. Le rettifiche di valore di cui alle sottovoci 02, 06 e 14, per la componente Italia, corrispondono a quelli di cui alla voce 40733.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Tuttavia, nell'ipotesi di garanzie parziali e in quella di concomitanza di garanzie di differente specie nell'ambito di quelle previste, l'ammontare delle rettifiche va ripartito attribuendolo nell'ordine: a) alla quota di credito non garantita; b) alla quota di credito assistita da garanzia reale; c) alla quota di credito assistita da garanzia personale. Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti appartenenti a categorie diverse, l'attribuzione va effettuata in base al seguente ordine convenzionale:

- 1) garanzie di altri soggetti;
- 2) garanzie di imprese non bancarie;
- 3) garanzie di banche;
- 4) garanzie di Stati e altri enti pubblici.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Ai fini dell'individuazione dei finanziamenti oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

**02** SU SOFFERENZE

**06** SU INADEMPIENZE PROBABILI

**14** SU FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

## SU ALTRI FINANZIAMENTI NON DETERIORATE:

Nella presente sottovoce confluiscono le svalutazioni generiche effettuate sui finanziamenti non deteriorati (ad esempio, a fronte del rischio settore, del rischio paese, ecc.).

**22**      OGGETTO DI CONCESSIONI

**26**      ALTRI

Voce: **40735**

**SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 41087.

Voce: **41092**

**INADEMPIENZE PROBABILI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE  
ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 41087.

Voce: **41093**

**RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI  
DETERIORATI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI  
CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche.

**02** SOFFERENZE

Cfr. sottovoce 41091.02.

**06** INADEMPIENZE PROBABILI

Cfr. sottovoce 41091.06.

**10** FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

Cfr. voce 41091.14.

Voce: **40738**

**VARIAZIONI DELLE SOFFERENZE SU FINANZIAMENTI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 41067.

**02** VARIAZIONI IN AUMENTO

**04** VARIAZIONI IN DIMINUZIONE



Voce: **41094**

**VARIAZIONI DEI FINANZIAMENTI RELATIVI A INADEMPIENZE  
PROBABILI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI  
CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 41069.

**02** VARIAZIONI IN AUMENTO

**04** VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40740**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU  
SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI  
CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce rappresenta un dettaglio della voce 41077.

**02** VARIAZIONI IN AUMENTO

**04** VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41095**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU  
INADEMPIENZE PROBABILI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE  
ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce rappresenta un dettaglio della voce 41079.

- 02** VARIAZIONI IN AUMENTO
- 04** VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41096**

**ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA VERSO CLIENTELA:  
NUMERO DI CLIENTI**

Cfr. voce 41061, sottovoci da 46 a 88.

**ESPOSIZIONI DETERIORATE:**

**02** SOFFERENZE

**06** INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

**14** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con *pulling effect*” o per “singola transazione senza *pulling effect*” (variabile: “tipo approccio”). Con riferimento all’approccio per “singola transazione senza *pulling effect*”, qualora risultino scadute e/o sconfinanti più transazioni nei confronti del medesimo soggetto, quest’ultimo va segnalato una volta sola.

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

**ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:**

**22** OGGETTO DI UNA O PIU’ CONCESSIONI

**26** ALTRE

Voce: **40748**

**FINANZIAMENTI A CLIENTELA: NUMERO NUOVI CLIENTI**

Va fornito il numero di nuovi clienti affidati. La segnalazione va effettuata solo al momento dell'erogazione.

Nel caso di finanziamenti erogati su più *tranches* il nuovo cliente va rilevato solo con riferimento alla prima erogazione.

Voce: **40749**

**RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI VERSO  
SOGGETTI NON RESIDENTI**

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore complessive alla data di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione per “Paese di controparte” del debitore principale.

- 04** ESPOSIZIONI PER CASSA
- ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:
- 08** GARANZIE RILASCIATE
- 12** IMPEGNI A EROGARE FONDI
- 16** DERIVATI CREDITIZI
- 20** DERIVATI FINANZIARI

Voce: **40750**

**RETTIFICHE DI VALORE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI  
NON RESIDENTI**

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore al netto delle riprese di valore, operate nel periodo di riferimento della segnalazione.

La voce può assumere segno negativo.

È prevista la ripartizione per “Paese di controparte” del debitore principale.

- 04** ESPOSIZIONI PER CASSA
- ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:
- 08** GARANZIE RILASCIATE
- 12** IMPEGNI A EROGARE FONDI
- 16** DERIVATI CREDITIZI
- 20** DERIVATI FINANZIARI

Voce: **41097**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE**

Va indicato il valore di bilancio.

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie detenute per la negoziazione; 2) attività finanziarie designate al fair value; 3) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; 4) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 5) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 6) gruppi di attività in via di dismissione; (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione per fascia scaduto: 1) da 0 a 30 giorni; 2) da oltre 30 giorni fino a 90 giorni; 3) oltre 90 giorni (variabile “fascia scaduto”).

È altresì richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate a fini prudenziali e di bilancio”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

### **OGGETTO DI CONCESSIONI:**

#### **FINANZIAMENTI:**

- 02**        **VERSO BANCHE**
- 04**        **VERSO CLIENTELA**
- 06**        **TITOLI DI DEBITO**

#### **ALTRE:**

#### **FINANZIAMENTI:**

- 12**        **VERSO BANCHE**
- 14**        **VERSO CLIENTELA**
- 16**        **TITOLI DI DEBITO**



Voce: **41098**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE  
VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO  
BANCHE**

La voce è riconducibile alla tabella 4.1 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa, colonna “di cui: impaired acquisite o originate”.

CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI:

- 04** DEPOSITI A SCADENZA
- 08** RISERVA OBBLIGATORIA
- 12** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 16** ALTRI

CREDITI VERSO BANCHE:

- 20** CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA
- 24** DEPOSITI A SCADENZA

ALTRI FINANZIAMENTI:

- 28** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 32** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 36** ALTRI
- 40** TITOLI DI DEBITO

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

Voce: **41099**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE  
VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO  
CLIENTELA**

La voce è riconducibile alla tabella 4.2 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa, colonna “di cui: impaired acquisite o originate”.

- 04 CONTI CORRENTI
- 08 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 12 MUTUI
- 16 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO
- 20 FINANZIAMENTI PER LEASING
- 24 FACTORING
- 28 ALTRI FINANZIAMENTI
- 32 TITOLI DI DEBITO

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

Voce: **41110**

**RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA**

Cfr. voce 41099.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare delle rettifiche di valore complessive, in essere alla data di riferimento della segnalazione, connesse con le esposizioni di cui alla voce 41099.

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU:

- 04** CONTI CORRENTI
- 08** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 12** MUTUI
- 16** CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO
- 20** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 24** FACTORING
- 28** ALTRI FINANZIAMENTI
- 32** TITOLI DI DEBITO

Voce: **67726**

**OPERAZIONI DI MICROCREDITO: ESPOSIZIONE LORDA**

È prevista la ripartizione tra sofferenze, altre esposizioni deteriorate ed esposizioni non deteriorate (Variabile “qualità del credito”).

- 04** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 08** MICROCREDITO SOCIALE
- 12** MICROLEASING FINANZIARIO
- 16** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 20** ALTRI CREDITI

Voce: **67728**

**VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO:  
AMMONTARE**

È prevista la ripartizione tra sofferenze, altre esposizioni deteriorate ed esposizioni non deteriorate (Variabile “qualità del credito”).

VARIAZIONI IN AUMENTO

NUOVE OPERAZIONI

- 14 MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 16 MICROCREDITO SOCIALE
- 18 MICROLEASING FINANZIARIO
- 20 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 22 ALTRI CREDITI

RINNOVI DI OPERAZIONI GIÀ ESISTENTI

- 24 MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 26 MICROCREDITO SOCIALE
- 28 MICROLEASING FINANZIARIO
- 30 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 32 ALTRI CREDITI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

- 34 MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 36 MICROCREDITO SOCIALE
- 38 MICROLEASING FINANZIARIO
- 40 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 42 ALTRI CREDITI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RIMBORSI

44	MICROCREDITO PRODUTTIVO
46	MICROCREDITO SOCIALE
48	MICROLEASING FINANZIARIO
50	OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
53	ALTRI CREDITI
	CANCELLAZIONI
56	MICROCREDITO PRODUTTIVO
58	MICROCREDITO SOCIALE
60	MICROLEASING FINANZIARIO
62	OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
65	ALTRI CREDITI
	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
68	MICROCREDITO PRODUTTIVO
70	MICROCREDITO SOCIALE
72	MICROLEASING FINANZIARIO
74	OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
77	ALTRI CREDITI

Voce: **40775**

**RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le attività finanziarie classificate nel portafoglio contabile “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” che presentano una evidente scarsa qualità creditizia del debitore.

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione netta" riportata nella tabella A.1.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

**02** TITOLI DI DEBITO

**06** FINANZIAMENTI

**10** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40776**

### **RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i derivati di copertura che presentano una evidente scarsa qualità creditizia della controparte del derivato.



Voce: **40777**

**VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO  
DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA  
NEGOZIAZIONE**

Cfr. voce 40775.

La presente voce corrisponde alla colonna "minusvalenze cumulate" riportata nella tabella A.1.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 06** FINANZIAMENTI
- 10** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40778**

**VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO  
DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA**

Cfr. 40776.